



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE**



Adottato con deliberazione consiliare
n. 28 in data 28.9.2017

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O.	3
Art.3 - Istituzione dell'albo comunale delle iniziative e manifestazioni relative ai prodotti De.C.O.	4
Art.4 - Il logo De.C.O.	4
Art. 5 - Modalità di iscrizione nel Registro De.C.O.	5
Art. 6 - La procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali.....	5
Art. 7 - La commissione comunale per la De.C.O.	5
Art.8 - I controlli e le sanzioni.....	6
Art. 9 - Attività di coordinamento	6
Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale.....	7
Articolo 11 - Casi non previsti dal presente regolamento.....	7
Articolo 12 - Pubblicità del regolamento.....	7
Articolo 13 - Rinvio dinamico.....	7
Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento.....	7

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune tutela e garantisce ai sensi degli articoli 3 e 13 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 2 dello Statuto, persegue anche le seguenti finalità istituzionali: la realizzazione e la promozione di adeguate iniziative e interventi culturali a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari relative ai prodotti, alle sagre e alle manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. In particolare l'attività del Comune si svilupperà mediante:
 - a) un'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di produzioni agro-alimentari originali e caratteristiche, delle loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, ed a promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) la realizzazione e la promozione di iniziative di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, che per ragioni storiche e/o culturali siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte del Comune;
 - c) l'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, sia meritevole di attenzione;
 - d) la promozione e il sostegno di iniziative private per la valorizzazione dei prodotti inseriti nel registro di cui al successivo art. 2, con la concessione di eventuali contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio;
 - e) la ricerca di forme di finanziamento e sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati a favore del Comune e delle associazioni del territorio per iniziative, senza fine di lucro, finalizzate alla salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari;
 - f) il rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto e la sua composizione.

Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Il Comune di Perosa Argentina istituisce il registro pubblico per i prodotti agroalimentari tipici del territorio del Comune di Perosa Argentina, o di cui il Comune è proprietario del marchio, ai quali viene conferita la denominazione comunale di origine (De.C.O.).
2. L'iscrizione nel registro attesta l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);

- b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c) gli estremi della deliberazione della Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
 5. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
 6. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la relativa documentazione, in particolare la scheda identificativa e il disciplinare di produzione.

Art.3 - Istituzione dell'albo comunale delle iniziative e manifestazioni relative ai prodotti De.C.O.

1. Il Comune di Perosa Argentina istituisce l'albo comunale delle iniziative e manifestazioni relative ai prodotti De.C.O. in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari De.C.O. che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono essere inserite nell'albo le manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art.4 - Il logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 2 e le iniziative di cui all'art. 3, viene adottato un apposito logo identificativo, proposto dalla commissione di cui all'art. 6 e approvato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Le imprese e gli organizzatori hanno facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della loro attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O..
4. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva del Comune di Perosa Argentina. Il Comune di Perosa Argentina tutela il proprio logo da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.
5. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 3, se ed in quanto applicabili.

Art. 5 - Modalità di iscrizione nel Registro De.C.O.

1. Chiunque può segnalare al Comune i prodotti che ritiene meritevoli di tutela e di promozione, chiedendone l'iscrizione nel Registro De.C.O..
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

Art. 6 - La procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da adeguata documentazione, la commissione comunale di cui all'art. 7.
2. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
3. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
4. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
5. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
6. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per il richiedente.
7. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero e dalla data di iscrizione.
8. La gestione e l'aggiornamento del registro De.C.O., dell'albo di cui al precedente art. 3 e di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento sono attribuiti al servizio attività produttive.

Art. 7 - La commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.CO. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco.
2. La commissione comunale per la De.C.O. è composta da:
 - Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - Assessore alle attività produttive;

- Un consigliere comunale designato dalla minoranza (qualora non sia stato eletto alcun consigliere di minoranza, il consigliere verrà designato dalla maggioranza;
 - un rappresentante degli operatori del settore agro-alimentare;
 - un esperto enogastronomico.
3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
 4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
 5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art.8 - I controlli e le sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione della De.C.O. e del relativo logo verrà perseguito dal Comune di Perosa Argentina a termini di legge.
2. Il Comune può effettuare dei controlli sull'osservanza del presente regolamento, della scheda identificativa del prodotto De.C.O. e del disciplinare di produzione, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o nel punto vendita.
3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c. la perdita dei requisiti richiesti;
 - d. l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 7 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie accertati dagli organi competenti;
 - f. frode alimentare accertata dagli organi competenti.
4. I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati all'impresa, che presenterà, entro il termine fissato, le proprie controdeduzioni.
5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 7, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.
6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 9 - Attività di coordinamento

1. Il Comune, per l'ottimale raggiungimento delle finalità del presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo, le opportune forme di coordinamento con le associazioni

culturali del territorio che organizzano iniziative per la tutela e la valorizzazione dei prodotti De.C.O..

2. Il Comune ricerca altresì forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari per una maggiore tutela e valorizzazione dei prodotti De.C.O..

Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, di propria iniziativa o su proposta delle organizzazioni di categoria, delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di cui all'articolo precedente o delle imprese inserite nel registro De.C.O., sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove e favorisce la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.), della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari inseriti nel registro De.C.O. e delle zone di produzione degli stessi.

Articolo 11 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 12 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente viene pubblicato sul sito web istituzionale a tempo indeterminato.

Articolo 13 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a norma di legge.